G.TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera — **Presidente**

Paola Bozzo Costa — **Giudice relatore**

Daniela Di Sarno — **Giudice**

riunito in Camera di consiglio in videoconferenza il 2 luglio 2021

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al :

proposto da

sedicente, nata in

, nata in NIGERIA come da rilevamento eurodac),

elettivamente domiciliata in GENOVA presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che la rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con il

PUBBLICO MINISTERO- NON intervenuto

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. originaria dell'Edo State, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-*bis* d.lgs. 25/2008 avverso la decisione n. n.37847/20 emessa il 30/06/2020, con la quale la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di

trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il **Pubblico Ministero pur notiziato, non** ha ritenuto di rassegnare le proprie conclusioni nei termini prescritti (essendo tardive quelle pervenute il 18.6.21, ovvero un mese dopo l'udienza tenuta il 18.5.21) non segnalando neppure cause ostative alla domanda (dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti pervenuti solo il 18.6.21, non risultano precedenti penali e neppure carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova).

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Savona, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

La trattazione del procedimento è avvenuta con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del D.L. n. 18/2020 (come modificato dal d.l. n. 28/2020), ossia con udienza svolta mediante deposito telematico di sintetiche note scritte.

2. La richiedente premette di essere nata e cresciuta a Benin City in Nigeria; di essere di religione cristiana e di etnia benin; di aver frequentato gli studi fino alle scuole superiori e di aver lavorato come insegnante alle elementari e come parrucchiera; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e alcuni fratelli e sorelle; di essere divorziata e di avere due figli , nata i' a' rimasti in patria dalla loro nonna.

Al punto 16. del modello C\3 registrato il presso la Questura di Savona, è allegata memoria scritta di proprio pugno, di cui traduzione – anch'essa allegata e scritta a macchina – recita: *"Ho lasciato il mio paese perché ho bisogno della protezione dell'Europa perché credo che mi possano proteggere dalla morte. Mio padre appartiene a una corte segreta nel nostro stato. Ogni 2 o 3 anni da quando sono nata io e due dei miei fratelli abbiamo notato che nella nostra famiglia i nostri fratelli o sorelle scomparivano e non sono più stati trovati. Appena l'anno scorso abbiamo scoperto che nostro padre era il responsabile della scomparsa dei miei fratelli e delle mie due sorelle, i quali non sono più stati trovati. E' stato lui a utilizzarli per fare dei soldi. Sono spaventata e non voglio perdere la mia vita e morire come mio fratello e le mie due sorelle che sono morte negli ultimi otto anni. E' per questo che ho preso il più grande rischio della mia vita e ho attraversato il deserto e il mar morto [letale] per cercare protezione. Per favore non voglio morire né tornare indietro al mio paese. Ringrazio l'Italia per avermi salvato nel Mar Mediterraneo. Prometto di obbedire a tutte le regole, non voglio morire, amo la mia vita e non voglio tornare indietro in Nigeria"*.

Davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente e diversamente da quanto riportato nell'allegato al C/3– di aver conosciuto, nel salone in cui faceva la parrucchiera, un ragazzo di nom di aver accettato la sua offerta di andare a lavorare in Italia nel salone della sorella; di aver ritenuto fosse una scelta positiva per il proprio futuro e quello dei figli e di essersi quindi preparata per il viaggio senza dire nulla a nessuno; di aver prestato giuramento per garantire la restituzione delle spese di viaggio; di essere giunta in Libia a maggio 2016 e poi, dopo

circa un mese e mezza, in Italia; dal centro di accoglienza in Italia, di essersi messa in contatto con e poi con tale , per cui doveva lavorare come parrucchiera; di aver scoperto, telefonicamente, che non esisteva il salone e che per restituire la somma di 35 mila euro avrebbe dovuto prostituirsi; di aver troncato i contatti con le due summenzionate persone e di essersi fatta trasferire di centro; di aver saputo che ha minacciato la madre a Benin City, ma che la stessa lo ha denunciato ed è stato arrestato; che l riuscito a farsi scarcerare, corrompendo le autorità, e che ha continuato a minacciare la madre della richiedente, costringendola a trasferirsi in altro villaggio.

Interrogata su quali difficoltà incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese, la richiedente ha spiegato che teme di essere rintracciata da tale

3. **La Commissione territoriale** ritiene

- credibile la provenienza da Benin City in Nigeria;
- non credibili gli elementi relativi al reclutamento e al viaggio, in quanto il narrato è stato scarno e non circostanziato, in particolare a riguardo dell'accordo, all'organizzazione del viaggio al giuramento e alle ragazze che hanno fatto il viaggio con lei;
- non credibili le minacce ricevute da nonché quelle rivolte alla madre, perché generiche, non circostanziate e ripetitive. Inoltre, non ha fornito prova documentale della denuncia fatta dalla madre;
- non credibili i contatti telefonici con rché raccontati in modo vago e inverosimile riguardo al fatto che le fosse stato rivelato di essere stata ingannata, prima di essere sotto il controllo dell'organizzazione fuori dal centro di accoglienza.

4. Nel ricorso e nella trattazione scritta in questa sede, la Difesa chiede in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata la protezione sussidiaria, ancora in via subordinata la protezione umanitaria o il c.d. asilo costituzionale. Ripercorre la vicenda narrata dalla ricorrente, specificando ulteriormente la pratica del rito *voodoo* (giuramento), il viaggio, le violenze subite in Libia e i contatti avuti con l'organizzazione in Italia. Evidenzia la contraddittorietà delle motivazioni della Commissione, la quale afferma che vi siano indicatori di *trafficking* ma che non siano presenti elementi *"atti a costituire forme di persecuzione o di stigma a danno della ricorrente"*. Sottolinea i limiti della traduzione simultanea in sede di audizione, lo shock post-traumatico, nonché la risalenza nel tempo degli episodi, per cui la Commissione ha errato nel ritenere non credibile la richiedente. Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione le condizioni di vulnerabilità della richiedente e la sua esperienza come vittima di tratta. Ancora, sottolinea la situazione di insicurezza e instabilità della Nigeria.

La sig.ra presentato documentazione medica da cui emerge che ha cicatrici compatibili con le violenze subite, nonché con l'aver subito mutilazioni genitali. Nella relazione sociale inoltre si legge che "ha portato un documento che le è stato consegnato da un connazionale giunto dalla Nigeria: dal documento, datato 15/09/2016, si evince che la madre avrebbe denunciato il sig r percosse e minacce legate alla vicenda di tratta di esseri umani" e che ha

fatto "pervenire le foto della madre che avrebbe perso gli incisivi a seguito di queste percosse, testimoniando con orgoglio di aver pagato inviando lei stessa il denaro utile per la protesi di ricostruzione"

5. Il Collegio non condivide, in parte, il giudizio di inattendibilità della richiedente, e rileva che il racconto davanti alla Commissione territoriale, seppur in alcune parti lacunoso e a tratti inverosimile – in particolare si rileva non plausibile che tale e abbia comunicato al telefono, anziché di persona, di doversi prostituire e non lavorare come parrucchiera –, è nel complesso credibile e lineare. La sig.ra ha fornito sufficienti dettagli, e in particolare si ritiene diano atto di un vissuto personale gli elementi a riguardo della scelta di abbandonare il proprio paese per dare un futuro migliore ai propri figli; al giuramento e al debito contratto – inizialmente minore e poi aumentato esponenzialmente arrivata in Italia –; alle minacce subite dalla madre e alla conseguente denuncia contro a benin City, non andata a buon fine; alla richiesta di trasferimento di centro di accoglienza.

Inoltre, il narrato trova pieno riscontro nelle fonti internazionali più accreditate, da cui risulta che le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del suddetto traffico, sebbene stia compiendo sforzi per contrastarlo.

Tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione e, in una certa misura, le credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

Le donne nigeriane vittime di tratta spesso provengono da ambienti familiari caratterizzati da povertà, violenza domestica e sessuale.[1] Dall'analisi di 60 verbali di audizioni effettuata in sede di Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale tra il 2016 e 2017, emerge come nel 61% dei casi la ragione dell'espatrio sia attribuibile al fenomeno della violenza di genere, inclusa la volontà di fuggire dal tentativo di matrimoni forzati. Le prime donne arrivate in Europa come vittime di tratta provengono prevalentemente dall'Edo State ma, nel sud del Paese, gli Stati maggiormente interessati dal fenomeno sono il Delta State, Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebony, Ekiti Enungu, Lagos, Oyo, Osun e Ondo; nella zona centrale sono rilevanti Kaduna e Plateau.[2]

[1] Human Rights Watch, You Pray for death – trafficking of women and girls in Nigeria, agosto 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf

[2] EASO, Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf. Per una disamina dettagliata del fenomeno, si veda: http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/07/Rapporto-COI-Nigeria-traffico-di-esseri-umani-19-maggio-2020.pdf.

La stessa reticenza con cui la ricorrente, in prima battuta, ha "coperto" in modo controproducente la propria storia di sfruttamento – si veda il punto 16. del modello C\3 registrato il 16.08.2016 presso la Questura di Savona –, è da considerare non tanto come una contraddizione quanto piuttosto un rilevante indicatore della sua condizione di vittima di tratta.

Tra gli indicatori presenti, si annoverano inoltre: la giovane età della donna; la fragilità socio-economica del contesto familiare di provenienza; lo scarso livello di istruzione; il reclutamento avvenuto con l'inganno; la contrazione di un debito elevato; la sottoposizione al rito *juju*, utilizzato come forma di controllo e coercizione; modalità e rotta migratoria; le minacce subite da lei stessa e dalla madre; il tentativo di controllo una volta giunta in Italia da parte dell'organizzazione criminale, nella persona di e di tal

Ritiene, in conclusione, il Collegio che, in virtù degli elementi sopra esposti, la ricorrente sia da considerarsi come vittima di sfruttamento e di tratta.

6. Protezione accordabile.

Tutto quanto sopra esposto, la storia della ricorrente e la sua condizione di fragilità, rendono più che **verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta** (fenomeno del *re-trafficking*), di abusi o maltrattamenti, tenuto conto della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per la specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.

A ciò si aggiunge lo specifico timore di essere rintracciata da il quale, denunciato e poi arrestato, è stato scarcerato poco dopo, a dire della richiedente, corrompendo le autorità, e costringendo la madre a trasferirsi in altro villaggio per tutelarsi. La facile corruzione delle forze dell'ordine in Nigeria è confermata dalle fonti raccolte da EASO, dove affermano che le forze di polizia sono state considerate "oppressive e inefficaci", sotto-finanziate, non addestrate, suscettibili di corruzione endemica, aumentando l'onere per i militari di farsi carico delle operazioni di sicurezza interna[3], e da un specifico report sulla corruzione della polizia nigeriana di HRW, dove scrive, tra altro, che 80 anni dopo la sua nascita, i membri della forza sono visti più come predatori che come protettori, e la Nigeria Police Force è diventata un simbolo in Nigeria di corruzione sfrenata, cattiva gestione e abusi[4].

Le fonti sopracitate indicano che, anche quando l'esperienza della tratta della richiedente sia ormai conclusa, la stessa in caso di ritorno nel Paese di origine potrebbe essere esposta a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare essere oggetto di ritorsioni in danno proprio o dei familiari e/o di nuove esperienze di tratta (*re-trafficking*).

Vanno rammentate le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale, le quali evidenziano come le vittime, o potenziali vittime della tratta, possono rientrare nella definizione di

[3] EASO, Nigeria Security Situation, June 2021 (si v. fonti citate), p.59 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf

[4] HRW, Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force, 17 agosto 2020, https://www.hrw.org/report/2010/08/17/everyones-game/corruption-and-human-rights-abuses-nigeria-police-force

rifugiato contenuta nell'art. 1(A) della Convenzione del 1951 e potrebbero, pertanto, avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

Il Protocollo addizionale del 2000 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (ratificata dall'Italia con la legge n.146 del 16.3.2006), ha introdotto una nuova definizione di *trafficking in persons*, ossia tratta delle persone, delineando tra l'altro i confini rispetto al diverso fenomeno dello *smuggling of migrants*, ossia del c.d traffico di migranti. A norma del Protocollo addizionale, la tratta di persone indica (art. 3) *"il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi"*.

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16.5.2005, nata con lo scopo di *"rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute"*, fornisce una definizione di "tratta di esseri umani" analoga a quella del Protocollo ONU. La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.4.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta di esseri umani (art. 2) "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggi o l'accoglienza di persone, co-preso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fi-ni di sfruttamento". Lo sfruttamento comprende, come minimo, "lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi". Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, co. 2).

Quanto all'**appartenenza della richiedente ad un particolare gruppo sociale**, si osserva[5] che:

- le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;

[5] Citando, quasi letteralmente, UNHCR - Linee guida di protezione internazionale, *L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, consultabile su http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf

- i fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell'individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell'essere, o del timore di diventare, vittima di tratta;

- coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società.

La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza, quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Deve pertanto accogliersi la domanda principale e riconoscersi all'odierna richiedente lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

Quanto alle **mutilazioni genitali** documentate in atti, il Collegio rileva che queste vadano considerate, tenuto anche conto della scarsa scolarizzazione che in parte può impedire la piena consapevolezza e conoscenza dei propri diritti, soprattutto in relazione a pratiche tradizionali subite in giovane età e dunque non percepite dalla donna come violazioni, seppur si debbano oggettivamente ritenere tali.

Come precisa l'UNHCR, le pratiche dannose che violano la legge e gli standard internazionali sui diritti umani, non possono essere giustificate sulla base di motivi storici, tradizionali, religiosi o culturali. Come la tortura, le MGF comportano l'inflizione deliberata di grave dolore e sofferenza. Inoltre, le donne che sopravvivono alle MGF ne subiscono le conseguenze a lungo termine, tra cui dolore cronico, infezioni pelviche croniche, infezioni del sistema riproduttivo, traumi ripetuti al parto e complicazioni ostetriche, così come diversi disturbi emotivi e psicologici, in particolare il disturbo post traumatico da stress. Le MGF sono dunque una forma di violenza di genere, e una donna o una ragazza che ha già subito la pratica prima di chiedere asilo, può ancora avere un fondato timore di future persecuzioni a causa della natura permanente e irreversibile delle MGF. Infine, una ragazza o una donna sottoposta a MGF in gioventù può in seguito subire una ri-escissione o re-infibulazione, se la prima procedura è considerata non completa, al momento del suo matrimonio, o della nascita di un bambino[6].

L'ampia diffusione della pratica viene anche confermata da fonti esterne, dove, tra altro, si legge che in Africa, si stima che 3,3 milioni di ragazze siano a rischio di MGF ogni anno, e che le mutilazioni genitali femminili sono riconosciute a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle bambine e delle donne, violano i diritti dell'individuo alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica, il diritto di essere liberi da ogni forma di tortura e di crudeltà, trattamenti

[6] UNHCR, Female Genital Mutilation & Asylum In The European Union, A Statistical Update, March 2014

inumani e degradanti, e il diritto alla vita, quando la procedura porta alla morte. Le mutilazioni genitali femminili sono ampiamente praticate in Nigeria, e contribuiscono a quasi un quarto delle stime globali delle MGF[7]. Un altro studio spiega che la pratica della mutilazione genitale femminile è associata a una salute precaria e impedisce alle ragazze e alle donne di prosperare e di godere dei loro diritti umani fondamentali. Inoltre, la Nigeria è il terzo maggior contributore al peso globale delle MGF/C dietro l'Egitto e l'Etiopia[8].

6. **Spese di giudizio.** Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *"dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato"*. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *"effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso"* (*Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583*), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Genova, in compos[illegible]egiale, definitivamente pronunciando:

- Riconosce alla ricorrente [illegible] nata [illegible] lo *status* di rifugiata di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 195[illegible] comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così inviato in controfirma il 22 luglio 2021

Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)

Il Presidente
(Enrico Ravera)

[7] JMBR: A Peer-review Journal of Biomedical Sciences pp 138-150December 2015, Vol. 14 No. 2 Female Genital Mutilation: attitude and practices among women in Okada community, Edo state, https://www.ajol.info/index.php/jmbr/article/view/144680

[8] UK Aid, Female genital mutilation/cutting in Nigeria: is the practice declining? A descriptive analysis of successive demographic and health surveys and multiple indicator cluster surveys (2003–2017), February 2020, https://www.researchgate.net/publication/340846740_Female_genital_mutilationcutting_in_Nigeria_Is_the_practice_declining_A_descriptive_analysis_of_successive_demographic_and_health_surveys_and_multiple_indicator_cluster_surveys_2003-2017